



173/22
Sentenza N. _____
Spediz. il 18-1-22
Depositata il 25-1-22
Rg. N. 13538/21
Cron. N. 1810/22
Rep. N. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO

ESENTE
EX ART. 23 L. 689/81

Sezione Prima Civile

nella persona dell'Avv. MARIA LUISA CULTRERA

ha pronunciato

SENTENZA

nella causa civile nr. 13538 / 2021 R.G.

promossa da

CORIO Mario Adriano , elettivamente domiciliato in Torino , Corso Vittorio Emanuele II nr. 216 , presso l'Avv. G.Castellano , nella sede dello studio dello stesso , che lo rappresenta e difende in forza di delega in calce al ricorso

ricorrente

contro

COMUNE di TORINO , in persona del Sindaco p.t. , elettivamente domiciliato in Torino , via Meucci nr. 4 , rappresentato e difeso dal funzionario delegato , in forza di delega alle liti

resistente

oggetto : opposizione ad ordinanza ingiunzione nr. 956 / 2021 emessa dal Comune di Torino

Conclusioni delle parti

Ricorrente : “ Richiama il ricorso e conclude come da ricorso precisando che il Comune convenuto ha riconosciuto , nei suoi scritti difensivi , che sarebbero stati necessari accertamenti prima di emettere l’ordinanza edilizia contro il cittadino , onde rispettare il Regolamento edilizio della Città di Torino , mentre gli accertamenti sono stati eseguiti dopo la notifica dell’opposizione ; ne consegue inerzia dell’amministrazione , ed insiste , stante la soccombenza virtuale , nella condanna alle spese di lite “

Resistente : “ Dichiaro che vi é stato l’annullamento dell’ordinanza in regime di autotutela , e chiedo dichiararsi cessata la materia del contendere , con compensazione delle spese di lite , in quanto la causa avrebbe potuto essere evitata facendo pervenire opposizione avverso le tre ordinanze edilizie e avverso il verbale , mentre non sono stati inviati scritti difensivi , e , quindi , vi é stata inerzia ; aggiunge che anche nei confronti dell’ordinanza ingiunzione avrebbe potuto essere chiesta una revisione “

Motivi della decisione

La sentenza é redatta senza l’esposizione dello svolgimento del procedimento , con la concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione .

Il ricorrente impugna l’ordinanza indicata in oggetto sostenendo di non essere proprietario dell’alloggio sito in Torino , via Montenero nr. 8 , e che , quindi , non ha alcun titolo per effettuare i lavori descritti nell’ordinanza .

Costituendosi in giudizio , il Comune di Torino dichiara che , effettuati i necessari accertamenti , é emerso che il ricorrente non é proprietario dell’alloggio sito al quinto piano dello stabile sito in Torino , via Monte Nero nr. 8 , e che , quindi , l’amministrazione , nelle more del giudizio , ha provveduto all’annullamento , in regime di autotutela , dell’ordinanza impugnata ; conclude chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le parti in causa , con compensazione delle spese di lite .

In diritto , il Giudice di Pace di Torino osserva che , essendo intervenuto l’annullamento dell’ordinanza impugnata in regime di autotutela da parte del Comune di Torino , deve dichiararsi cessata la materia del contendere .

Dato che l’annullamento in regime di autotutela , tuttavia , é stato successivo , e conseguente , al ricorso , ravvisandosi la soccombenza virtuale dell’amministrazione , in applicazione dell’art. 91 c.p.c. , condanna il Comune di Torino , in persona del Sindaco p.t. , al pagamento delle spese di lite del ricorrente per la somma di € 300,00 per compenso del difensore , somma determinata in conformità ai parametri ministeriali vigenti , oltre rimborso forfettario al 15 % ed accessori di legge , nonché al rimborso del C.U. , per euro 43,00 .

Sentenza esecutiva ex art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino , Sezione Prima Civile , definitivamente pronunciandosi , così provvede :

“ Dato atto dell'intervenuto annullamento dell'ordinanza impugnata da parte del Comune di Torino , in regime di autotutela , come da produzione del Comune di Torino , per l'effetto , dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa ;

conseguentemente , condanna il Comune di Torino , in persona del Sindaco p.t. , al pagamento delle spese di lite del ricorrente , determinate nell'importo di € 300,00 per compenso del difensore , in conformità ai parametri ministeriali vigenti , oltre rimborso forfettario al 15 % ed accessori di legge , nonché al rimborso del C.U. , per euro 43,00 .

Con sentenza esecutiva ex lege “

Torino , 24.01.22

IL CANCELLIERE
ESPERTO
Dott. Baldassarre ISAIA

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Maria Luisa Cultrera

